



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 ottobre 2012 (15.10)  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0276 (COD)**

---

**14287/12  
ADD 4 REV 1**

**FSTR 64  
FC 42  
REGIO 102  
SOC 780  
AGRISTR 128  
PECHE 372  
CADREFIN 408  
CODEC 2242**

**ADDENDUM 4 alla NOTA**

---

della: presidenza  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio

---

n. doc. prec.: 13730/12  
n. prop. Comm.: COM(2012) 496 final

---

Oggetto: Pacchetto legislativo sulla politica di coesione  
- Compromesso della presidenza sulle questioni finanziarie non comprese nel QFP (non trasferibilità delle risorse, addizionalità e modulazione dei tassi di cofinanziamento)

---

Si allega per le delegazioni un testo di compromesso sulle parti della proposta di regolamento recante disposizioni comuni concernenti questioni finanziarie non comprese nel QFP.

Le parti evidenziate in grassetto segnalano le modifiche rispetto alla proposta modificata presentata dalla Commissione l'11 settembre 2012.

# Regolamento recante disposizioni comuni

## CAPO II

### Quadro finanziario

#### *Articolo 85*

#### **Non trasferibilità delle risorse**

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per le regioni meno sviluppate, [le regioni in transizione]<sup>1</sup> e le regioni più sviluppate non sono trasferibili tra tali categorie di regioni.
  
2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può accogliere, in circostanze debitamente giustificate legate alla realizzazione di uno o più obiettivi tematici, una proposta formulata da uno Stato membro nell'ambito della prima presentazione dell'**accordo di partenariato o, in circostanze debitamente giustificate, di una revisione importante dell'accordo di partenariato** di trasferire fino al **3%** dello stanziamento complessivo destinato a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni.

#### *Articolo 86*

#### **Addizionalità**

1. Ai fini del presente articolo, si applicano le seguenti definizioni:
  - 1) "spese strutturali, pubbliche o assimilabili": gli investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche [...];

---

<sup>1</sup> Da rivedere in una fase successiva in funzione dell'esito dei negoziati per il QFP.

- 2) "investimenti fissi lordi":<sup>1</sup> tutte le acquisizioni, al netto delle cessioni, di capitale fisso effettuate dai produttori residenti durante un periodo di tempo determinato, più taluni incrementi di valore dei beni non prodotti realizzati mediante l'attività produttiva delle unità di produzione o istituzionali;
- 3) "capitale fisso": tutti i beni materiali o immateriali che rappresentano il prodotto di processi di produzione, i quali sono utilizzati più volte o continuamente nei processi di produzione per più di un anno;
- 4) "amministrazioni pubbliche": tutte le unità istituzionali che, oltre ad adempiere le loro responsabilità politiche e il loro ruolo di regolamentazione economica, producono principalmente servizi (ed eventualmente prodotti) non destinabili alla vendita per il consumo individuale o collettivo e ridistribuiscono il reddito e la ricchezza<sup>2</sup>.

2. Il sostegno dei Fondi destinato all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" non sostituisce le spese strutturali, pubbliche o assimilabili, di uno Stato membro.
3. Gli Stati membri mantengono, nel periodo 2014-2020, un livello **medio annuo** di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, almeno pari al livello di riferimento stabilito nell'**accordo** di partenariato.

[...]

**Nello stabilire il livello di riferimento,** la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle condizioni macroeconomiche generali e di circostanze specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni, [...] un livello eccezionale di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo 2007-2013 **e l'evoluzione di altri indicatori di investimenti pubblici.** Essi tengono conto anche delle variazioni nelle dotazioni nazionali a titolo dei Fondi [...] rispetto al periodo 2007-2013.

---

<sup>1</sup> Come definiti nel Sistema europeo dei conti (SEC) e trasmessi da tutti i 27 Stati membri nei rispettivi programmi di stabilità e di convergenza.

<sup>2</sup> **Spiegazione:** il settore delle amministrazioni pubbliche è costituito essenzialmente da amministrazioni centrali, amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali, nonché dagli enti di previdenza e assistenza sociale previsti e controllati da dette amministrazioni. Comprende inoltre le istituzioni senza scopo di lucro che producono beni e servizi non destinabili alla vendita, controllate e in prevalenza finanziate dalle amministrazioni pubbliche o dagli enti di previdenza e assistenza sociale.

4. La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" nel periodo in questione è effettuata soltanto negli Stati membri nei quali le regioni meno sviluppate [...] coprono almeno il 15% della popolazione complessiva.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate [...] coprono almeno il 65% della popolazione **complessiva**, la verifica è effettuata a livello nazionale.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate [...] coprono più del 15% e meno del 65% della popolazione **complessiva**, la verifica è effettuata a livello [...] regionale. A tal fine, detti Stati membri forniscono alla Commissione informazioni in merito alla spesa nelle regioni meno sviluppate [...] in ogni fase del processo di verifica.

5. La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" è effettuata al momento della presentazione dell'accordo di partenariato (verifica ex ante), nel 2018 (verifica intermedia) e nel 2022 (verifica ex post).

Le norme dettagliate relative alla verifica dell'addizionalità sono definite nell'allegato IV, punto 2.

6. Qualora, nell'ambito della verifica ex post, la Commissione accerti che uno Stato membro non ha mantenuto il livello di riferimento delle spese strutturali, pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", stabilito nell'accordo di partenariato conformemente all'allegato IV, la Commissione può, **in relazione al grado di inadempimento**, introdurre una rettifica finanziaria. Per decidere, **mediante un atto di esecuzione**, se effettuare o meno una rettifica finanziaria, la Commissione verifica se la situazione economica dello Stato membro sia cambiata in misura significativa successivamente alla verifica intermedia [...]. Le norme dettagliate relative ai tassi di rettifica finanziaria sono definite nell'allegato IV, punto 3.

7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano ai programmi [...] nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

## ALLEGATO IV

### Addizionalità

#### 1. Spese strutturali pubbliche o assimilabili

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 65% della popolazione, la cifra relativa agli investimenti fissi lordi indicata nei programmi di stabilità e di convergenza preparati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per presentare la loro strategia di bilancio a medio termine è utilizzata per determinare le spese strutturali, pubbliche o assimilabili. [...] Essa è indicata nella colonna X-1, espressa come percentuale del PIL, secondo la tabella 2 dell'allegato 2 delle "Linee guida su formato e contenuto dei programmi di stabilità e convergenza"<sup>1</sup> [...].

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15% e meno del 65% della popolazione, la cifra totale relativa agli investimenti fissi lordi nelle regioni meno sviluppate è utilizzata per determinare le spese strutturali, pubbliche o assimilabili. Essa è indicata nello stesso formato.

#### 2. Verifica

Le verifiche dell'addizionalità a norma dell'articolo 86, paragrafo 5, sono soggette alle seguenti disposizioni:

##### 2.1. Verifica *ex ante*

- a) Quando presenta un **accordo** di partenariato, uno Stato membro è tenuto a fornire informazioni sul profilo di spesa pianificato nel formato della tabella 1 che segue. [...]

---

<sup>1</sup> Approvate dal Consiglio ECOFIN il 7 settembre 2010.

**Tabella 1**

Spese delle amministrazioni pubbliche come percentuale del PIL P51	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	X	X	X	X	X	X	X

**b) Gli Stati membri, in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15% e meno del 65% della popolazione, sono tenuti a fornire informazioni sul profilo di spesa pianificato nelle regioni meno sviluppate nel formato della tabella 2 che segue.**

**Tabella 2**

Investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche nelle regioni meno sviluppate come percentuale del PIL	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	X	X	X	X	X	X	X

- c)** Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni sui principali indicatori macroeconomici e sulle previsioni alla base del livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili.
- d)** **Gli Stati membri, in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15% e meno del 65% della popolazione, sono inoltre tenuti a fornire alla Commissione informazioni sul metodo utilizzato per stimare gli investimenti fissi lordi in tali regioni.**

- e) Una volta raggiunto un accordo tra la Commissione e lo Stato membro, la tabella 1 **e la tabella 2, ove appropriato**, che **precedono vengono** inserite nell'accordo di partenariato dello Stato membro interessato come livello di riferimento delle spese strutturali, pubbliche o assimilabili, da mantenere nel periodo 2014-2020.

## 2.2. Verifica intermedia

- a) Al momento della verifica intermedia, il livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili s'intende mantenuto dallo Stato membro se la spesa media annua nel periodo 2014-2017 è pari o superiore al livello di spesa di riferimento indicato nell'**accordo** di partenariato.
- b) Dopo la verifica intermedia, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro, può decidere di modificare il livello di riferimento delle spese strutturali, pubbliche o assimilabili, nell'**accordo** di partenariato se la situazione economica nello Stato membro interessato è cambiata in misura significativa **da quella stimata al momento dell'**adozione [...]dell'**accordo** di partenariato .

## 2.3. Verifica ex post

Al momento della verifica ex post, il livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili s'intende mantenuto dallo Stato membro se la spesa media annua nel periodo 2014-2020 è pari o superiore al livello di spesa di riferimento indicato nell'**accordo** di partenariato.

## 3. Rettifiche finanziarie successive alla verifica ex post

Ove la Commissione decida di apportare una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 86, paragrafo **6**, la percentuale di rettifica finanziaria si ottiene sottraendo il 3% dalla differenza tra il livello di riferimento nell'**accordo** di partenariato e il livello conseguito, espresso come percentuale del livello di riferimento, e dividendo il risultato per 10. La rettifica finanziaria è determinata applicando la percentuale di rettifica finanziaria al contributo dei Fondi a favore dello Stato membro interessato per le regioni meno sviluppate [...] per l'intero periodo di programmazione.

Ove la differenza tra il livello di riferimento indicato nell'**accordo** di partenariato e il livello conseguito, espresso come percentuale del livello di riferimento indicato nell'**accordo** di partenariato, sia pari o inferiore al 3%, non si apportano rettifiche finanziarie.

La rettifica finanziaria non supera il 5% della dotazione dei Fondi a favore dello Stato membro interessato per le regioni meno sviluppate [...] per l'intero periodo di programmazione.

## **TITOLO V**

### **SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI**

#### *Articolo 111*

#### **Modulazione dei tassi di cofinanziamento**

Il tasso di cofinanziamento dei Fondi a favore di un asse prioritario può essere modulato per tenere conto di quanto segue:

- 1) importanza dell'asse prioritario ai fini della realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle carenze specifiche da affrontare;
- 2) tutela e miglioramento dell'ambiente, in particolare tramite l'applicazione del principio di precauzione, del principio di azione preventiva e del principio "chi inquina paga";
- 3) tasso di mobilitazione di risorse private;
- 4) copertura di zone caratterizzate da svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti, definite come segue:
  - a) Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma;
  - b) zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro;
  - c) zone a bassa (meno di 50 abitanti per km<sup>2</sup>) e bassissima (meno di 8 abitanti per km<sup>2</sup>) densità demografica.

